



CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE- SCRUTINI FINALI- VALUTAZIONE IRC

a.s. 2022/2023

Scuola secondaria di II grado - Adempimenti fine anno scolastico 2022/2023

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2021 ore 8:30, con la prima prova scritta. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato;
a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito.

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso". L'esito della valutazione, distintamente per ogni classe, è riportato nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento ([O.M. n.45/2023, art.3](#)).

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.

La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che

compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
dimostrano di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo ([O.M. n.45/2023, art.4, comma 6](#)).

A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati ([O.M. n.45/2023, art.7, comma 3](#)).

Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, disponendo la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:

l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;

i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;

per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica ([O.M. n.45/2023, art.11](#)).

L'Insegnamento della religione cattolica, essendo una disciplina che sollecita al dialogo e al confronto, diventa in questo contesto di esami, nel panorama culturale attuale, una presenza altamente significativa, con la possibilità di inserirsi nei vari percorsi formativi, anche in chiave pluridisciplinare.

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.

Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame. Qualora si assenti il

presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L'assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'USR, se l'assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

La commissione fissa i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo: fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;

Fissa infine i criteri per l'attribuzione della lode.

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta dalla singola sottocommissione di esame in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.

Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2022/2023, è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2023.;
- terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30

La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018; per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell'Istruzione 15 giugno 2022, n.164. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all'articolo 20.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. La terza prova scritta suppletiva si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30.

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio. Essa procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente ([O.M. n.45/2023, art.22](#)).

I CRITERI DI COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. CONFERMATA LA POSSIBILITÀ PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DI CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Con la specifica [Nota prot.9260 del 16 marzo 2023](#) il Ministero dell'Istruzione ha disposto circa le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2023.

L'Ordinanza ministeriale stabilisce che sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

In subordine sono indicate poi una serie di categorie che, invece hanno facoltà di presentare domanda.

I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, potranno concorrere alla nomina solo come Presidente.

Essi dovranno specificare di essere in possesso dell'abilitazione del secondo grado scolastico; non è necessario indicare la materia di nomina e/o classe di concorso [[Nota prot.9260 del 16 marzo 2023](#) , [paragrafo 3.c.b. punto 10 lettera e](#)].

Altro requisito necessario richiesto ai docenti aspiranti presidenti di commissione è quello dei dieci anni di servizio di ruolo.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

L'accesso degli insegnanti di religione alla funzione di Presidente di commissione potrebbe determinarsi in considerazione di quanto disposto, nella medesima [Nota prot.9260 del 16 marzo 2023, paragrafo 3.c.b. punto 6](#), secondo il quale, più genericamente, possono presentare istanza "i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale".

Proseguendo, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi possibile l'accesso degli insegnanti di religione sulla base di quanto disposto, nella medesima [Nota prot.9260 del 16 marzo 2023, paragrafo 3.c.b. punto 5](#), secondo il quale possono presentare istanza "i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo".

Anche quest'anno, in maniera esplicita, troviamo che hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione ([Nota prot.9260 del 16 marzo 2023, paragrafo 3.c.b, punto 10 lettera e](#)) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento; ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio (o di completamento), né in altre scuole del medesimo distretto scolastico, né in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso.

La domanda di inclusione nell'elenco dei presidenti ([Modello ES-E](#)) e l'integrazione dell'istanza di nomina ([Modello ES-1](#)) devono essere presentate tramite "[Istanze On Line](#)" dal 20 marzo al 5 aprile 2023.

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - A.S. 2022/2023

I CREDITI

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; [D.M. n.42 del 22 maggio 2007](#), [D.M. n.99 del 16 dicembre 2009](#)), invece, consiste in un punteggio (massimo di 40 punti di cui 12 per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione¹([dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#)), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del [D.Lgs 62 del 2017](#) (Allegato A) sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico.

¹ [O.M. n. 128 del 14 maggio 1999](#); [O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#); [art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#); [art.8 dell'O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#); [art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#); [art. 8 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.8 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 8 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#),[dell'art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui al comma 5 dell'art.18 D.Lvo 62/2017, a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi² ([dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#)):

- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico ([art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [art.13 D.Lgs 62/2017](#)), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione³ nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa⁴ ([dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#)).

Dalla lettura [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#)⁵ si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

² [Art. 3 n.1 O.M. n.128/1999](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#),[art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#); [art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009](#); [art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#), [art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#), [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

³ L'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, [dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#), [dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008](#), [dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#), [dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#), [art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#), [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

⁴ Punto n.2. [dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999](#), al punto 13 [dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#), al punto 13 [dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#), [all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#), [all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#), [art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#), [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#) e [dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

⁵ [Comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#),[dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#), [dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011](#),[art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M.](#)

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la [sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998](#); [TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010](#)).

Riepilogando:

tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

l'insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta "banda di oscillazione".

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell'[dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#)⁶. L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 9 a 10 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono :

- valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima);
- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica);
- partecipazione alle attività complementari ed integrative;
- eventuali crediti formativi documentati.

[n.53 del 3 marzo 2021](#), dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

⁶ Punto n. 3 dello stesso [art. 3 dell'O.M. n.128/1999](#), dal punto 14 [dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#), dal punto 14 [dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#), dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio2012; [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata ([dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#))⁷.

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell'insegnamento della religione (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio ([dell'art.10 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#))⁸ relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Il documento illustra inoltre:

- le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;
- i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
- per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Il documento del consiglio di classe è pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

⁷ O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; [O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6](#); [O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6](#); [comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#); [comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#); art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; [art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n.37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019, [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

⁸ [Art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010](#), art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; [art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 6 dell'O.M. n.37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dell'art.6 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell'art.6 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [dell'art.9 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), dell'art.10 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, [dell'art.10 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico ([dell'art.10 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#))⁹.

Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti ([O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#))¹⁰.

SCRUTINI FINALI

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito paragrafo successivo la "Scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante").

Sono ammessi alla classe successiva i soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6 del DPR 22 giugno 2009 n.122, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DEL COMPORTEMENTO

La [Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009](#) e il [DPR n.122/2009](#) hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" ([art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#)); nell'insegnamento della

⁹ O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; [O.M. n.21 del 9 febbraio 2004](#); OM n.32 del 21 febbraio 2005; [O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#); [O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#),[art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#); [art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010](#); [art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#), [art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#); [art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [art. 6 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dell'art.6 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.6 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [art.6 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.9 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

¹⁰ O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; [O.M. n.21 del 9 febbraio 2004](#); OM n.32 del 21 febbraio 2005; [O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007](#); [O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008](#); [O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009](#); [O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010](#); [O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011](#), [O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012](#), [O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013](#); [l'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#); [O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [O.M. n.250 del 2 maggio 2018](#), [O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.10 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#).

religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria ([art.4 della legge n.824/1930](#)) recepita [dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296](#).

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "[Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169](#)" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il [D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009](#) e poi successivamente ha confermato il [DPR n.122/2009](#).

Si ricorda inoltre che ai sensi del [D.P.R. 751/85](#), del [D.Lgs. 296/94](#) e [D.P.R. 175/2012](#) l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

SCRUTINI FINALI: IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE È DETERMINANTE. AVVISO AFFINCHÉ NON SIA DISCRIMINATO IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

È utile ricordare che:

la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; [artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).

L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini ([art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità

e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera, ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, [art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010](#)".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE QUALORA NON VENGA CONSIDERATO L'IRC NEL CREDITO SCOLASTICO

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della [Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010](#), dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, [dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014](#) e [dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016](#), [dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017](#), [dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del](#)

[2 maggio 2018](#), [dell'art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 dell'11 marzo 2019](#), [dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020](#), [dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022](#), [dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023](#); ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto ([art.15 D.Lgs 62/2017](#)),

DICHIARO

e faccio rilevare ai presenti, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

NORME E SENTENZE

[O.M. n.45 DEL 9 MARZO 2023. ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023](#)

[Nota 4608 su indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente](#)

[Nota 2860 su Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione](#)

[Decreto Ministeriale 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali](#)

[Nota prot.9260 del 16.03.2023 "Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023"](#)

[Nota prot.9260 del 16 marzo 2023. Allegato 03. Modello ESE ESAME 2023](#)

[Nota prot.9260 del 16 marzo 2023. Allegato 04. Modello ES1 ESAME 2023](#)

[PARAMETRI PER ATTRIBUIRE IL CREDITO SCOLASTICO A.S. 2022/2023](#) (le schede sono puramente orientative)

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62. NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO

TAR LAZIO – SEZ. TERZA BIS – SENT. N.33433 DEL 15 NOVEMBRE 2010 – IL VOTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE È "DETERMINANTE" IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE – L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CONCORRE ALL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

IL TAR LAZIO CONFERMA IL CARATTERE "DETERMINANTE" DEL VOTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ED IL DIRITTO DEGLI STESSI A PARTECIPARE ALL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N.07324 DEL 7 MAGGIO 2010. L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

D.P.R. N.122 DEL 22 GIUGNO 2009

GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. SESTA - ORDINANZA N.2920/2007. RESPINTA L'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – SEZ. III/QUATER - N.2408/2007. L'IRC ENTRA NEL CREDITO SCOLASTICO

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - N.2699/2007SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – SEZ. III/QUATER - N.2408/2007

TAR TOSCANA - SENT. 5528 DEL 3 NOVEMBRE 2005 - LA DECISIONE DEL CdC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINATE DELL'IDR È ILLEGITTIMA

TAR VENETO-SENTENZA N. 2829/05 DEL 10-2-2005. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO E IL SUO VOTO VALE

CONSIGLIO DI STATO, ORDINANZA CAUTELARE, N. 5822 IN DATA 3 DICEMBRE 2004. NON RITIENE CHE IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE PERDA OGNI RILEVANZA AI FINI DELLA VOTAZIONE FINALE

TAR TRENTO - SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2000, PUBBLICATA IL 21-12-2000. L'IDR RIENTRA A PIENO TITOLO FRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, CON VOTO EQUIVALENTE A QUELLO DEGLI ALTRI DOCENTI

TAR LAZIO N. 7101 DEL 15 SETTEMBRE 2000. GLI STUDENTI FRUITORI DELL'IRC HANNO DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTO L'IMPEGNO E IL PROFITTO MOSTRATO IN UNA MATERIA DI INSEGNAMENTO DI PARI DIGNITÀ FORMATIVA E CULTURALE DELLE ALTRE DISCIPLINE

TAR LOMBARDIA - SENTENZA DEL 7 MAGGIO 1999 N. 3064. E' ILLEGITTIMA L'OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE AI FINI DEL COMPUTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA

TAR TOSCANA - SENT. 1089 DEL 10 DICEMBRE 1998 - LA DECISIONE DEL CdC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINANTE DELL'IDR È ILLEGITTIMA

CGA SICILIA, ORDINANZA N. 130 DEL 14 FEBBRAIO 1996. RESPINTA L'ISTANZA DI SOSPENSIVA. NELLO STRUTINIO FINALE IL VOTO DELL'IDR VALE

TAR SICILIA, SEZIONE CATANIA, ORDINANZA N.2304 DEL 19 SETTEMBRE 1995. IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE ESSERE CONTEGGIATO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA

TAR PUGLIA-LECCE-SEZIONE I SENTENZA N.5 DEL 5 GENNAIO 1994. IN SEDE DI ESAMI E SCRUTINI IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE, OVE DETERMINANTE, HA CARATTERE DECISIONALE E COSTITUTIVO DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023	1
I criteri di costituzione delle commissioni d'esame nella secondaria di secondo grado. Confermata la possibilità per gli insegnanti di religione di candidarsi alla Presidenza delle commissioni	4
CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2022/2023	5
I crediti	5
Il Documento del Consiglio di Classe	8
Scrutini finali	9
Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento	9
SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione	10
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico	11
Norme e Sentenze	12